



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
"FRESA - PASCOLI"**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



Prot. n.

Nocera Superiore,

All'ASL di competenza
Al sig. Sindaco del Comune di Nocera Superiore
Alla PROTEZIONE CIVILE
Al RSPP
Pc A tutti i lavoratori
Al SPP della scuola
Sul web

Oggetto: **Richiesta dotazione dispositivi di protezione dei lavoratori per rischio biologico CORONA VIRUS.**

Rispetto alle misure che il datore di lavoro deve adottare per evitare i contagi in azienda: prescrizioni, dispositivi di protezione individuale, si delinea quanto segue al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei lavoratori a scuola.

VISTO il DVR della scuola,

Visto il DM 81 del 2008,

Considerate le carenze di dispositivi di protezione dei lavoratori in difesa dal contagio del CORONA VIRUS,

si fa urgente richiesta di dotazione di mascherine e di tutto il materiale utile alla difesa del rischio biologico CORONA VIRUS come da indicazioni che seguono.

Le Motivazioni

Con l'imperversare dell'epidemia da coronavirus, imperversa anche la "corsa alle mascherine": sono in molti a non uscire di casa senza queste protezioni, ormai introvabili in diverse zone d'Italia.

Considerato che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute dei lavoratori [1]; inoltre, ha l'obbligo di **valutare tutti i rischi** presenti in azienda e di informare i lavoratori al riguardo.

E' il caso dell'epidemia da Coronavirus, che comporta un **rischio biologico** anche per le aziende normalmente non soggette a questa tipologia di rischio.

Di conseguenza, soprattutto per le unità operative situate nelle località interessate dai contagi, emerge la necessità che il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, adotti delle **misure preventive** per tutelare i lavoratori dal rischio biologico.

Per evitare i rischi e tutelare la salute dei lavoratori, difatti, il datore di lavoro deve innanzitutto adottare delle misure di prevenzione; se queste non sono sufficienti, deve mettere in atto delle misure di protezione collettiva; se nemmeno queste bastano ad azzerare il rischio, deve dotare i lavoratori di **dispositivi di protezione individuali** (Dpi).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare i dipendenti dall'esposizione agli **agenti biologici** [3], ossia da qualsiasi microorganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il ministero della Salute, con una recente circolare [4], ha fornito delle prime indicazioni sulle misure preventive che i datori di lavoro devono adottare contro il rischio biologico da Coronavirus.

Queste raccomandazioni, consistenti in comuni accorgimenti utili ad evitare i virus influenzali e parainflenzali, sono però da ritenersi parzialmente superate allo stato attuale, in quanto al momento dell'emanazione non era ancora stata riscontrata, in Italia, l'attuale diffusione della patologia.

Restano comunque validi, per il datore, gli **obblighi di informazione** nei confronti dei lavoratori; questi deve infatti comunicare all'intero personale dipendente:

INFORMAZIONW CURATA, AMPLIFICATA E SOSTENUTA DAI DCPM marzo 2020 e dalle norme applicative correlate riprese dalla scuola e pubblicate sul web. Esse hanno riguardato:

- le prescrizioni necessarie per evitare i contagi;
- i comportamenti e le misure da attuare per chi si trova a contatto col pubblico;
- i comportamenti e le misure da attuare nell'ipotesi in cui si riscontri un caso sospetto;
- eventuali aggiornamenti relativi all'evoluzione della situazione.

In merito agli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione dal rischio biologico, oltre al dovere di informazione dei lavoratori individuiamo diverse categorie di misure da adottare.

Si sono attuate misure di prevenzione contingendo attraverso la turnazione la presenza del lavoratore a scuola garantendo i servizi minimi. Si sta valutando l'attuazione misure di prevenzione,

con le quali eliminare il rischio del contagio alla radice: lo smart working, ossia il lavoro a distanza, rientra tra queste misure. Un decreto recentemente emanato [5], peraltro, consente il ricorso allo smart working anche in assenza di accordo individuale, nelle aree considerate a rischio per l'emergenza coronavirus.

Sfortunatamente, non tutte le attività possono essere svolte a distanza.

Misure di protezione collettiva GIA' MESSE IN ATTO DALLA SCUOLA.

Possono rientrare in questa categoria di misure anche le attività necessarie per **sanificare gli ambienti**: per assicurare la salubrità del posto di lavoro, si raccomandano il frequente ricambio d'aria e l'accurata e continua pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti (i prodotti più efficaci risultano essere quelli a base di candeggina o cloro).

Possono risultare utili, anche se non risolutive, le disposizioni volte ad **evitare il sovraffollamento** dei locali: dallo spostamento di postazioni di lavoro, ai turni per la fruizione della sala mensa, sino ad arrivare alla chiusura degli spazi comuni ed al controllo e contingentamento degli accessi per visitatori e veicoli in visita.

Dispositivi di protezione individuale

Laddove le misure di prevenzione non siano attuabili, o siano attuabili solo in parte, e le misure di protezione collettiva non azzerino completamente il rischio, il datore di lavoro è tenuto a dotare i dipendenti di **dispositivi di protezione individuale** per tutelarli dal rischio biologico.

Nel dettaglio, fanno parte dei dispositivi di protezione individuale, o **Dpi**, tutte le attrezzature assegnate e indossate dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a questo scopo [6].

In base alle disposizioni normative [7], i Dpi di cui dotare i lavoratori per limitare il rischio biologico da Coronavirus possono essere differenti, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio presenti nell'unità lavorativa.

Per evitare il rischio da coronavirus, ed in generale il rischio di contrarre **patologie dell'apparato respiratorio**, sono considerati utili, oltre all'utilizzo dei guanti, i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, come le mascherine, in quanto evitano o limitano l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi nelle vie aeree.

Attenzione, però: le **mascherine** non proteggono tutte allo stesso modo, perché la protezione è garantita dalla capacità filtrante del dispositivo, che serve a impedire l'inalazione delle particelle.

I Dpi raccomandati per le vie respiratorie sono le **semi maschere filtranti** monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149.2001: si tratta di dispositivi muniti di filtri che non proteggono solo la bocca, ma anche il naso e il mento.

Le **maschere intere** con protezione FF2 o FF3, più efficaci, sono prescritte per le attività sanitarie o di laboratorio, in presenza di pazienti infetti.

Non sono Dpi le **mascherine chirurgiche o igieniche** sprovviste di filtro, in quanto non proteggono l'operatore ma il paziente da possibili contaminazioni.

In ogni caso, i Dpi costituiscono "l'ultima spiaggia", rispetto alle misure di prevenzione e di protezione collettiva, e devono essere utilizzati per quelle attività di pubblica utilità il cui

svolgimento non può essere interrotto e per le quali il contatto col pubblico non può essere evitato, come le professioni sanitarie.

note

[1] Art. 2087 Cod. civ.

[2] Cass. sent. 18323/2019.

[3] Artt. 266 e 267 DLgs. 81/2008.

[4] Ministero della Salute, Circ. 3190/2020.

[5] D.P.C.M. 23.2.2020.

[6] Art. 74 D.lgs. 81/2008.

[7] DM 2.5.2001; Allegato VIII al DLgs. 81/2008.

Il DS

Prof. Michele Cirino